INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO PER PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Art. 6

Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione

Termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma "20.000 alloggi in affitto", di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato al 31 maggio 2007.

Versione in vigore dal 15 febbraio 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
Estremi	Legge 8 febbraio 2007, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-la-riduzione-del-disagio-abitativo-per-particolari/art-6-proroga-dei-termini-di-inizio-dei-lavori-degli-alloggi-di-edilizia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it